



## COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale n. 070 al Consiglio comunale di Losone:

Approvazione variante di Piano Regolatore:  
modifica parziale art. 12 Norme di attuazione Piano regolatore  
(corpi tecnici, impianti tecnici e attici)

Losone, 1 giugno 2010

Commissione designata: commissione del Piano Regolatore

Egregio signor Presidente,  
Egredi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale per esame e approvazione la proposta di modifica parziale dell'art. 12 delle Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR) per meglio disciplinare la posa di antenne televisive e paraboliche, di antenne per radioamatori e di pannelli solari, fotovoltaici, ecc.).

### 1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nell'ambito dell'adozione di alcune varianti di Piano regolatore (PR), il 30 marzo 2009 il Consiglio comunale ha adottato, tra altro, anche una modifica dell'art. 12 NAPR per regolamentare l'impatto volumetrico delle antenne televisive e paraboliche come pure delle antenne private per la ricetrasmisione. Attraverso una variante al cpv. 2 è in effetti stato sancito che queste strutture tecniche devono rispettare le altezze di zona e integrarsi nel limite del possibile nel volume dell'edificio.

E' stato inoltre stabilito che le antenne private per la ricetrasmisione non sono assimilabili a corpi tecnici per cui non possono beneficiare di deroghe alle altezze massime.

La modifica dell'art. 12 NAPR adottata dal Legislativo prevede quanto segue (in grassetto l'aggiunta del nuovo cpv. 2 e barrato lo stralcio del cpv. 3):

#### **Art. 12**

#### **Corpi tecnici, impianti tecnici e attici**

<sup>1</sup> I corpi tecnici (scale, locali tecnici di ascensori, impianti di ventilazione e climatizzazione, ecc.) non sono considerati nell'altezza dell'edificio purché rimangano contenuti entro i limiti usuali.

<sup>2</sup> *Le antenne televisive e paraboliche come pure le antenne per radioamatori devono rispettare le altezze di zona e devono integrarsi nel limite del possibile nel volume dell'edificio. In particolare i pannelli solari devono essere inseriti nel profilo della copertura del tetto.*

~~<sup>3</sup> Gli attici non sono computati nell'altezza dell'edificio, purché il loro volume rientri nel profilo ottenuto con una pendenza di 45° misurati dal filo di facciata e per un'altezza massima di 3,00 metri calcolati dal filo di gronda.~~

Recenti esperienze hanno però evidenziato che queste normative non sono ancora sufficientemente esaustive per evitare la realizzazione di antenne particolarmente pregiudizievoli per il paesaggio, aspetto questo non considerato nell'ambito della normativa se non per l'obbligo di integrare nel limite del possibile il corpo tecnologico nell'edificio principale. In analogia alle antenne per la ricetrasmisione, la modifica dell'art. 12 ha prescritto l'obbligo di integrare i pannelli solari e gli impianti fotovoltaici nel profilo dei tetti a falde. La pubblicazione di una direttiva cantonale in materia di pannelli solari, febbraio 2010, ha portato il Municipio a voler riadattare ulteriormente l'art. 12 NAPR conformandosi alle richieste cantonali.

La proposta di modifica descritta in seguito tocca quindi aspetti di ordine estetico in relazione alla realizzazione di antenne private per la ricetrasmisione e per la posa di pannelli solari e impianti fotovoltaici.

Da un punto di vista procedurale si segnala che la modifica all'art. 12 NAPR adottata dal Consiglio comunale il 30 marzo 2009 è già stata pubblicata a norma di legge e trasmessa per approvazione al Consiglio di Stato.

Il Municipio ha nel frattempo chiesto al Consiglio di Stato di sospendere momentaneamente l'approvazione della predetta modifica in attesa della presentazione della nuova variante qui in esame. L'Autorità cantonale procederà poi ad approvare unitariamente le modifiche dell'art. 12 NAPR nell'ambito di un unico dispositivo.

## **1. ANTENNA PRIVATA PER I RADIOAMATORI**

### **1.1 Richiami giuridici**

La modifica alla norma in oggetto è supportata dalla giurisprudenza maturata e confermata nel frattempo a seguito dei diversi contenziosi che questi impianti, sempre più numerosi, hanno generato.

Si richiama in particolare una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (incarto no. 52.1999.00023, 17 febbraio 2000 - pubblicato) che ha disquisito sull'ammissibilità di una antenna per radioamatore alla luce di una norma di un PR comunale che stabiliva che ogni costruzione dovesse tenere conto di un valido inserimento ambientale.

Come giustamente segnalato dal Tribunale cantonale amministrativo, la norma di PR che ha fatto oggetto della sentenza "... *trattasi di una prescrizione estetica di diritto comunale che non va confusa con il divieto di deturpazione sancito dal diritto cantonale (DLBN)*". L'esigenza che una costruzione consideri un valido inserimento ambientale ha lo scopo di ottenere un effetto positivo nel contesto paesaggistico. Si tratta quindi di una norma a carattere positivo.

Questa considerazione evidenzia quindi subito che lo scopo della modifica dell'art. 12 NAPR non vuole escludere la costruzione di antenne per la ricetrasmisione privata ma vuole stabilire i necessari criteri affinché queste strutture siano convenientemente integrate nel contesto paesaggistico e urbanistico esistente.

La sentenza ha altresì confermato come una tale norma concede all'Autorità comunale una certa latitudine di giudizio. L'Autorità superiore, a fronte di eventuali contenziosi sull'interpretazione della regola, non può smentire la scelta del Municipio se non nei casi in cui la decisione appare arbitraria e priva di reali motivazioni oppure è lesiva dei diritti costituzionali del cittadino.

Si deve quindi concludere che l'introduzione di regole che disciplinano l'integrazione ambientale delle antenne televisive, paraboliche e per la ricetrasmisione privata ha una base legale la cui applicabilità e il relativo margine di apprezzamento rientrano nella sfera della competenza comunale.

## **1.2 Proposta**

Recenti casi hanno evidenziato che le antenne private per la ricetrasmisione stanno assumendo vieppiù dimensioni importanti. Intanto va segnalato che nella misura in cui l'antenna è prevista su edifici la cui altezza è inferiore a quanto ammesso dalle norme di zona oppure posizionata ai piani inferiori o a quota terra, la norma che obbliga il rispetto delle altezze massime non permette il contenimento delle altezze e degli impatti paesaggistici in particolare della parte strettamente funzionale alla ricezione (ago).

D'altra parte si deve rilevare come la struttura tecnica assume particolare rilevanza paesaggistica quando al traliccio viene sormontato l'ago per la trasmissione che in alcuni casi, nel suo intrecciarsi di elementi, assume dimensioni importanti. In alcuni casi addirittura non vi è più una ragionevole proporzione altimetrica tra l'antenna stessa e la casa che la sostiene. Senza dimenticare infine come, a fronte del traliccio di sostegno che tutto sommato ha un relativo impatto visivo, l'antenna di trasmissione raggiunge invece un ingombro importante, ulteriormente rafforzato dalla sua posizione sul tetto che ne rafforza ulteriormente l'emergenza con evidenti impatti paesaggistici negativi. Impatti negativi evidenziati inoltre dalla casualità e puntualità di questi tipi di antenne ben visibili quindi nel contesto del paesaggio edificato delle zone residenziali.

Attraverso la modifica dell'art. 12 NAPR s'intende completare le norme che regolano la realizzazione di antenne in generale, televisive, paraboliche e per i radioamatori attraverso la definizione dell'obbligo di integrare la struttura tecnica nel contesto ambientale esistente e questo al fine di contenere l'imbruttimento paesaggistico delle zone residenziali.

## **2. PANNELLI SOLARI**

La crescente sensibilità verso l'impiego di energie rinnovabili ha comportato il proliferare di pannelli solari e impianti fotovoltaici. La posa di queste strutture pone dei problemi di ordine estetico, in particolare nei nuclei storici, dove si rende necessario individuare soluzioni equilibrate tra la protezione dei valori paesaggistici e urbanistici dei nuclei storici e le legittime aspirazioni di poter far capo a fonti di energia rinnovabili come peraltro auspicato dalle diverse politiche federali e cantonali nel settore dell'energia.

A tale riguardo il Dipartimento del Territorio ha emanato una direttiva "*Pannelli solari nei nuclei storici, criteri di posa e valutazione paesaggistica, febbraio 2010*" che risulta essere un importante strumento operativo sia per la pianificazione territoriale che per i progettisti.

Attraverso la modifica dell'art. 12 cpv. 2 NAPR vengono precisate le modalità di posa dei pannelli solari e impianti fotovoltaici nei tetti dei nuclei storici richiamando per i dettagli costruttivi le indicazioni segnalate nella direttiva cantonale specifica. In particolare la direttiva definisce le modalità di inserimento dei pannelli nelle falde del tetto, proporzioni dei pannelli rispetto alla superficie complessiva della falda oppure il mascheramento delle tubazioni di raccordo.

## **3. LA MODIFICA DELL'ART. 12 NAPR**

La modifica prevede una completazione dell'art. 12 NAPR, in particolare del cpv. 2.

Qui di seguito viene riprodotta la modifica che viene sottoposta al Consiglio comunale (in grassetto sottolineato le nuove aggiunte rispetto alla variante adottata dal Consiglio comunale il 30 marzo 2009, cfr. precedente punto 1):

## Art. 12 Corpi tecnici, impianti tecnici e attici

<sup>1</sup> I corpi tecnici (scale, locali tecnici di ascensori, impianti di ventilazione e climatizzazione, ecc.) non sono considerati nell'altezza dell'edificio purché rimangano contenuti entro i limiti usuali.

<sup>2</sup> *Le antenne televisive e paraboliche come pure le antenne per i radioamatori devono rispettare le altezze di zona e devono integrarsi nel limite del possibile nel volume dell'edificio e devono essere esteticamente inserite in modo valido nel contesto ambientale, paesaggistico e urbanistico esistente.*

*In particolare, nei nuclei storici, i pannelli (solari, fotovoltaici, ecc.) devono essere inseriti nel profilo della copertura del tetto o poggiare direttamente su di essa, nel rispetto dei criteri di posa e di valutazione paesaggistica definiti dalle linee guida per la posa dei pannelli solari nei nuclei storici del Dipartimento del territorio, febbraio 2010.*

In relazione alle antenne private per i radioamatori viene stabilito un criterio di tipo estetico che precisa come queste strutture devono essere esteticamente inserite nel rispetto del contesto ambientale, urbanistico e paesaggistico della situazione esistente.

In questo senso vi è da intendere che la realizzazione di un'antenna per radioamatore in quanto ad intervento puntuale nel territorio edificato non dovrà essere pregiudizievole per il quadro paesaggistico e le strutture urbanistiche esistenti.

In relazione ai pannelli solari e fotovoltaici la norma viene completata segnalando come nei nuclei storici queste strutture possono anche essere appoggiate in modo complanare alle falde del tetto.

La norma viene inoltre completata richiamando i criteri tecnici formali e costruttivi stabiliti dalla direttiva cantonale del febbraio 2010.

### 4. L' ESAME PRELIMINARE

Il 22 marzo 2010 il Dipartimento del Territorio ha comunicato l'esame preliminare sulla proposta di modifica dell'art. 12 NAPR. In relazione alla proposta concernente le antenne per i radioamatori, il Dipartimento del Territorio ha confermato come la stessa sia coerente con il diritto comunale di legiferare in questo campo anche per motivi di ordine estetico.

In relazione alla questione dei pannelli solari e fotovoltaici il Dipartimento del Territorio ha chiesto delle completazioni, richiamando in particolare la necessità di precisare come nei nuclei storici queste strutture debbano essere ammesse anche come appoggio complanare alle falde del tetto. Questa possibilità è da ascrivere al fatto che evidentemente l'obbligo di integrare queste strutture nella falda del tetto comporterebbe la necessità di sostituire il tetto anche quando non si rende necessario.

Coerentemente con quanto segnalato dal Dipartimento, la modifica normativa richiama, per quanto riguarda aspetti formali di dettaglio costruttivo, che per la posa di pannelli e impianti fotovoltaici si deve fare riferimento alla direttiva cantonale specifica.

### 5. CONCLUSIONE

Attraverso questo ulteriore aggiornamento dell'art. 12 NAPR vengono definiti dei criteri di ordine estetico e paesaggistico affinché strutture di tipo tecnico come le antenne per i radioamatori e i pannelli solari e fotovoltaici possano essere realizzati senza creare pregiudizio ai valori urbanistici e paesaggistici del territorio costruito.

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

1. **È approvata la modifica dell'art. 12 delle Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR) come segue:**

**Art. 12 Corpi tecnici, impianti tecnici e attici**

<sup>1</sup> I corpi tecnici (scale, locali tecnici di ascensori, impianti di ventilazione e climatizzazione, ecc.) non sono considerati nell'altezza dell'edificio purché rimangano contenuti entro i limiti usuali.

<sup>2</sup> *Le antenne televisive e paraboliche come pure le antenne per i radioamatori devono rispettare le altezze di zona e devono integrarsi nel limite del possibile nel volume dell'edificio e devono essere esteticamente inserite in modo valido nel contesto ambientale, paesaggistico e urbanistico esistente.*

*In particolare, nei nuclei storici, i pannelli (solari, fotovoltaici, ecc.) devono essere inseriti nel profilo della copertura del tetto o poggiare direttamente su di essa, nel rispetto dei criteri di posa e di valutazione paesaggistica definiti dalle linee guida per la posa dei pannelli solari nei nuclei storici del Dipartimento del territorio, febbraio 2010.*

Con stima.

**PER IL MUNICIPIO:**

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay